


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Agosto 2017

DA VALERE PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
OPERANTI IN PROVINCIA DI BELLUNO

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 1 LUGLIO 2014

A group of four handwritten signatures in black ink, located in the upper left quadrant of the page.A single handwritten signature in black ink, located in the middle left area.

CASSA EDILE
di belluno

C.F.S.
Centro per la
Formazione e la
Sicurezza | Sedico (BL)

A single handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.A single handwritten signature in black ink, located in the bottom left area.A single handwritten signature in black ink, located in the bottom center area.A single handwritten signature in black ink, located in the bottom right area.A single handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.A single handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner.

INDICE NUMERICO DEGLI ARTICOLI DEL CONTRATTO

PARTE GENERALE	4
Premessa.....	4
Clausole generali.....	4
(art. 1) Decorrenza e durata.....	4
(art. 2) Informazioni.....	4
(art. 3) Osservatorio.....	5
(art. 4) Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.....	5
(art. 5) Diritti sindacali.....	5
(art. 6) Responsabilità civile per gli addetti alla guida di automezzi dell'impresa per il trasporto dei lavoratori.....	6
PARTE OPERAI	7
(art. 1) Categorie e qualifiche.....	7
(art. 2) Orario di lavoro.....	7
(art. 3) Indennità attrezzi di lavoro.....	7
(art. 4) Indennità per lavori in alta montagna.....	7
(art. 5) Lavori in galleria.....	8
(art. 6) Ferie.....	8
(art. 7) Mensa.....	9
(art. 8) Trasferta.....	9
(art. 9) Indennità Territoriale di Settore.....	12
(art. 10) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR.....	12
(art. 11) Ambiente di lavoro.....	16
(art. 12) Indumenti di lavoro.....	16
(art. 13) Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia.....	17
(art. 14) Anzianità professionale.....	17
(art. 15) Formazione professionale.....	17
(art. 16) Quote di adesione contrattuale.....	17
(art. 17) Multe e trattenute.....	18
(art. 18) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza.....	18
(art. 19) Premio Aziendale Imprese Edili.....	18
(art. 20) Reperibilità aziendale.....	19
(art. 1) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR.....	21
(art. 2) Mensa e Trasferta.....	21
(art. 3) Premio di produzione.....	21
ALLEGATO N° 1 - CAPOSQUADRA	22
ALLEGATO N° 2 - ACCORDO AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 7 GENNAIO 2003	23
- Rif. Allegato al CCPL 3 maggio 2013, n° 3 - Orario di Lavoro.....	24
CASSA EDILE DI BELLUNO - STATUTO	26
CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA di BELLUNO – STATUTO	35



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and smaller initials.

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI OPERANTI IN
PROVINCIA DI BELLUNO**
Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 01 luglio 2014

Il giorno 01 Agosto 2017 in Belluno, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno, nelle persone dei signori Domenico Limana e Gustavo Fontana, con l'assistenza del Segretario della Sezione Dott. Mattia Milani, e del Dott. Andrea Gnesin, per delega della predetta Associazione;

ed, in ordine alfabetico,

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno, FENEAL – UIL macro area Belluno - Treviso, rappresentata dai Sigg. Gianluca Quatrala e Adriano Tiziani;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione ed Affini, FILCA-CISL, di Belluno - Treviso, rappresentata dai Sigg. Marco Potente, Vincenzo Son e Marco Rossito;

la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive, FILLEA-CGIL, di Belluno, rappresentata dai Sigg. Marco Nardini, Paola Tegner e Grosselle Sebastiano;

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 01 luglio 2014

viene stipulato

il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 03 maggio 2013 da valere:

per tutto il territorio della provincia di Belluno;

per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.C.N.L. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, comprese nel settore edile ed affine di comparto diverso che intendessero applicarlo, oltre che per tutti i lavoratori dipendenti delle suddette aziende.



PARTE GENERALE

Premessa

Anche Belluno e le OOSS provinciali sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale della provincia di Belluno rappresenti la sintesi della quotidiana attività di collaborazione tra datori di lavoro e maestranze; il contratto è uno strumento di regolazione di rapporti che spesso superano i rispettivi ruoli nell'ottica comune di far crescere le imprese del territorio nel rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno. L'importanza di questo strumento deve quindi essere ribadito in un periodo storico caratterizzato da una perdurante crisi del settore, riflesso di un più generale processo di cambiamento economico e sociale.

Queste trasformazioni del settore che si ripercuotono anche sul sistema della rappresentanza, vogliono allora essere occasione di rinnovamento e rafforzamento dei temi della bilateralità con la storica attenzione alla sicurezza, alla formazione ed alla regolarità delle imprese. In quest'ottica le parti hanno proceduto negli scorsi anni ad una fusione fra l'ente scuola edile ed il comitato paritetico con l'obiettivo di rendere più funzionale il percorso di formazione e la tutela della sicurezza delle maestranze puntando alla valorizzazione del capitale umano e della qualità del lavoro. L'accorpamento in unica sede logistica di Cassa Edile ed ente della formazione e sicurezza deve rappresentare un ulteriore passo nella direzione di un lento, ma necessario processo rinnovamento e rafforzamento della bilateralità.

Obiettivo congiunto delle Parti è inoltre il rispetto del contratto di categoria, in tutti i cantieri della provincia e per tutte le maestranze in esse presenti anche attraverso appositi accordi da elaborare con gli organi di controllo preposti; il tema della trasparenza, della concorrenza fra imprese e di tutela delle maestranze diventano quindi elementi essenziali affinché il settore possa tutelarsi e riprendere a crescere.

Clausole generali

Ai sensi dell'art 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, con la presente, le parti dichiarano che il presente accordo, è conforme alle disposizioni del DPCM citato in oggetto ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del DPCM della retribuzione di produttività ed in applicazione del comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

(art. 1) Decorrenza e durata


Il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo territoriale della provincia di Belluno entra in vigore il 1 Settembre 2017, salvo le diverse decorrenze previste per singoli istituti e regolamentazioni ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2019, intendendosi annualmente prorogato oltre tale data in assenza di disdetta operata anche da una sola delle parti firmatarie entro il mese di novembre di ciascun anno. Con esclusivo riferimento agli istituti EVR e PAIE, gli stessi verranno comunque a cessare con la data del 31 dicembre 2019 esclusa ogni proroga tacita.

In ogni caso le parti si ritroveranno entro il mese di ottobre 2019 per una valutazione in merito all'accordo in essere.

Resta inteso che fino alla data di sottoscrizione del presente accordo ha continuato a trovare applicazione, di intesa tra le parti il precedente ccpl 03 maggio 2013 e s.m.i.

(art. 2) Informazioni

Le parti, in armonia con quanto previsto dal "Sistema di informazioni" così come disciplinato dal vigente C.C.N.L. che sottolinea l'autonomia del ruolo imprenditoriale e ribadisce le relative specifiche responsabilità, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che l'industria delle costruzioni svolge nella economia provinciale,



al fine di

affinare la metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie relativi al settore edile,

confermano

la propria disponibilità ad impegnarsi in ogni iniziativa reciprocamente utile che consenta un'efficace ed approfondita conoscenza del settore in tutte le sue espressioni, valorizzando ed utilizzando la potenzialità informativa ed elaborativa della Cassa Edile di Belluno alla quale viene demandata l'acquisizione dei dati concernenti gli appalti pubblici e privati presenti nella Provincia di Belluno e notizie relative, che saranno comunicate alle parti stipulanti le quali ne valuteranno il contenuto - con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e, più in generale, al contributo che gli investimenti pubblici possono dare a sostegno del settore - in appositi incontri periodici.

Per quanto precede, le parti ribadiscono l'impegno di effettuare incontri periodici secondo le modalità in essere nelle precedenti contrattazioni integrative provinciali.

Nel corso dei predetti incontri la Sezione Costruttori Edili di Belluno fornirà inoltre informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, nonché sulle previsioni di sviluppo delle stesse.

Per quanto possibile, le informazioni saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche
- edilizia non abitativa pubblica e privata
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Per le aziende a P.P.S., valgono in materia le norme del vigente C.C.N.L. e, in quanto operanti, quelle di specifici protocolli pubblici di settore.

(art. 3) Osservatorio

In relazione all'esigenza di disporre di strumenti atti a monitorare l'attività edile provinciale al fine di accrescerne la conoscenza in tutte le sue espressioni in cui questa si estrinseca, tanto nel campo dell'edilizia pubblica che in quello dell'attività privata, le Parti si impegnano alla promozione di uno specifico strumento capace di sostenere tali finalità. Nel ribadire quindi il ruolo fondamentale della Cassa Edile, le Parti promuoveranno, in collaborazione con gli enti bilaterali e nelle modalità che saranno definite, uno specifico strumento - Osservatorio - finalizzato in primis all'analisi dei dati ed alla promozione della regolarità delle imprese anche in relazione al tema della gestione degli appalti e subappalti.


(art. 4) Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell'art. 14 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 e smi che si intende qui richiamato.

Si ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti di una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 20 maggio 2004, sono tenute alla comunicazione di cui al punto b) IV e V comma del sopraccitato art. 14.

La comunicazione di cui sopra va data 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo, alla R.S.U. o, in mancanza di questa, alla FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL provinciali.

(art. 5) Diritti sindacali




Le assemblee retribuite di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970 n°300 potranno svolgersi in tutti i cantieri, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

(art. 6) Responsabilità civile per gli addetti alla guida di automezzi dell'Impresa per il trasporto dei lavoratori

Limitatamente all'oggetto del presente articolo, l'operaio incaricato dall'Impresa a guidare l'automezzo per il trasporto dei lavoratori è considerato in attività di lavoro - a tutti gli effetti - quando è alla guida dell'automezzo per il trasporto del personale autorizzato dall'Impresa.

In caso di incidenti l'Impresa è tenuta ad assicurare ai lavoratori addetti alla guida il pagamento delle spese legali e processuali.

L'automezzo dovrà essere assicurato in modo che il conducente, i lavoratori ed eventualmente i terzi trasportati coinvolti in incidenti possano essere integralmente indennizzati dei danni alle persone ed alle cose, senza alcun onere a carico del lavoratore incaricato della guida.

A group of four handwritten signatures in black ink, located in the upper left quadrant of the page.A single handwritten signature in black ink, located in the upper right quadrant of the page.A single handwritten signature in black ink, located in the middle right area of the page.A single handwritten signature in black ink, located in the lower right area of the page.A group of two handwritten signatures in black ink, located in the lower left area of the page.A group of two handwritten signatures in black ink, located in the lower middle area of the page.A single handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

PARTE OPERAI

(art. 1) Categorie e qualifiche

Si intende integralmente riportato l'art. 77 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 e smi con la declaratoria e le esemplificazioni in esso contenute.

Le esemplificazioni sono integrate dalle seguenti:

Conducenti autobetoniere, autopompe, macchine operatrici semoventi. Si chiarisce che i lavoratori patentati che sono incaricati nella guida di autobetoniere, autopompe, macchine operatrici semoventi (ruspe – dumper - scavatori - bulldozer - autogeni - rulli compressori ecc.), di macchine per l'esecuzione di manti stradali, di macchine per l'armamento ferroviario, sono inquadrati nel livello professionale corrispondente all'operaio specializzato di produzione.

I lavoratori di cui sopra, se richiesto, debbono essere in grado di provvedere alla normale manutenzione del mezzo loro affidato.

(art. 2) Orario di lavoro

Gli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 si intendono qui riportati per intero.

Fermo restando il contenuto dell'accordo territoriale 14 novembre 2000 in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento alla disposizione in esso richiamata della normativa contrattuale nazionale (stralcio accordo - allegato 2), visto il disposto dell'art. 5, terzo comma, e dell'art. 38, terzo comma, lettera a) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Belluno per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali.

Dichiarazioni di intenti:

Tenuto conto delle particolari caratteristiche e condizioni della provincia di Belluno, le Parti auspicano che vi sia, laddove possibile, un effettivo utilizzo dei permessi individuali retribuiti previsti dal vigente C.C.N.L.

(art. 3) Indennità attrezzi di lavoro

Agli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro è fissato un compenso nella misura dell' 1% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L.

Agli scalpellini che portano l'intera dotazione degli attrezzi necessari per la lavorazione sarà corrisposta la maggiorazione del 2% da calcolarsi sugli elementi di cui sopra.

Nel determinare le percentuali sopra descritte, si è tenuto conto dell'incidenza delle stesse sull'accantonamento Cassa Edile.

(art. 4) Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare e fino a 1300 metri il 8%,
- per lavori eseguiti oltre i 1301 metri sul livello del mare e fino a 2000 metri il 15%;
- per lavori eseguiti oltre i 2000 metri il 20%.

Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del C.C.N.L.

Gli operai addetti a lavori in alta montagna che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza del cantiere, dovranno essere alloggiati gratuitamente a cura dell'Impresa

nei baraccamenti o nelle case private attrezzate ed arredate con criteri rispondenti alle norme di igiene, avendo riguardo a quanto previsto dalle discipline legislative che regolano la materia.

A cura dell'Impresa sarà provveduto alla pulizia e, se del caso, al riscaldamento dei locali posti a disposizione degli operai.

Nei cantieri ove siano alloggiati più di venti operai, il personale addetto alle pulizie curerà anche la sorveglianza dei locali stessi durante la giornata.

L'Impresa deve inoltre provvedere ad istituire nelle adiacenze del luogo di lavoro una cucina ed un refettorio ed a far pervenire sul posto quanto necessita al loro funzionamento.

I viveri somministrati dovranno essere sani ed igienici e sarà curato che i pasti abbiano ad essere adeguati alle esigenze derivanti dalla particolare natura del complesso dei lavori.

La lista dietetica dovrà essere affissa nel refettorio in luogo ben visibile.

La percentuale di accantonamento Cassa Edile di cui all'art. 18 del C.C.N.L. in vigore, non va computata sulle indennità qui stabilite in quanto nella determinazione delle stesse è stato tenuto conto della incidenza delle voci contenute nella percentuale di accantonamento citata e dei vari istituti contrattuali e/o di legge.

(art. 5) Lavori in galleria

Con riferimento all'art. 20 - gruppo B del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'indennità spettante al personale addetto ai lavori in galleria viene riconfermata nelle seguenti misure, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del C.C.N.L.:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagi - 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di Intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori di opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione -26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie - 18%.

Nel determinare le percentuali sopra descritte, si è tenuto conto dell'incidenza sulle stesse dell'accantonamento Cassa Edile e dei vari istituti contrattuali e/o di legge.


(art. 6) Ferie

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'Impresa, al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l'impresa.

Premesso che l'epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro contemporaneamente per impresa o per cantiere, si conviene che il godimento effettivo delle ferie venga, di norma, così concesso agli operai aventi diritto:

- a) due settimane consecutive di ferie collettive nel periodo a cavallo di ferragosto;
- b) una terza settimana, su richiesta dei singoli lavoratori aventi diritto, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 dicembre con esclusione della settimana precedente e seguente il periodo di ferie di cui la punto a).

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'F. L.' and another that looks like 'P. L.'. There are also some scribbles and marks on the left side.

In caso di comprovate esigenze personali o familiari, la settimana di ferie a disposizione dei singoli lavoratori potrà essere goduta, sempre che non vi siano esigenze di lavoro, anche al di fuori dei periodi precedentemente indicati.

In tale ipotesi, il lavoratore interessato dovrà farne richiesta al datore di lavoro almeno 8 giorni prima;

- c) in ogni caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza delle festività natalizie.

In caso di ferie per impresa o per cantiere, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

(art. 7) Mensa

In considerazione delle particolari situazioni prestate che le imprese e lavoratori incontrano nel territorio provinciale, caratterizzato da una conformazione orografica che determina una obiettiva difficoltà di collegamenti, le parti ribadiscono quanto segue:

1. il servizio di mensa, così come concordato con i c.c.p.l. 15 dicembre 1998 sarà fornito gratuitamente dall'Impresa ai Lavoratori operanti nel cantiere, anche in regime di trasferta.
2. Il servizio potrà essere fornito direttamente dall'Impresa mediante ricorso anche ad Aziende specializzate, oppure attraverso convenzioni con trattorie o ristoranti nelle immediate vicinanze del cantiere.
3. La fornitura del pasto di mezzogiorno consiste nel primo e secondo piatto, pane e contorno, una bibita ed un caffè.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 3,50 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. in quanto, nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra previste.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Con riguardo al contenuto del presente articolo, le parti confermano che i criteri espressi hanno trovato riferimento, al fine della negoziazione, nelle precise disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.°314 e nei chiarimenti dati sull'argomento dal Ministero delle Finanze.

Le previsioni di legge e ministeriali sopra citate, si intendono qui integralmente richiamate.

(art. 8) Trasferta

Salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire in materia, in considerazione di quanto pattuito con l'accordo locale del 17 maggio 1999, le imprese aventi sede in altra provincia e che operano nel territorio bellunese sono tenute a versare i contributi e gli accantonamenti alla cassa edile di Belluno a partire dal primo giorno decorrente dall'inizio dell'attività in cantiere, sia esso pubblico che privato.

Il suddetto criterio vale anche per il personale delle imprese subappaltatrici operanti nel territorio ed aventi sede altrove.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

Conseguentemente le imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenute a dare comunicazione alla Cassa Edile di Belluno del cantiere acquisito prima dell'inizio dei lavori. Con lo stesso criterio temporale, le Parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta precisando in quali cantieri operano.

I versamenti andranno effettuati tenendo conto del regime contributivo in atto presso la Cassa Edile di Belluno e il rilascio del certificato di regolarità contributiva è subordinato al rispetto di quanto concordato.

Le parti tenuto conto del modificarsi delle esigenze del settore, e nella volontà di dare una precisa risposta alle problematiche emerse dalle parti datoriali e sindacali prevedono sin d'ora di ritrovarsi in sede della prossima trattativa per il rinnovo del contratto provinciale, al fine di una compiuta disamina dell'istituto trasferta/mensa e per valutare la percorribilità di diversi meccanismi.

Quanto al trattamento di trasferta si precisa quanto segue: all'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato trasferito, spetta un'indennità giornaliera di trasferta secondo il criterio riportato al punto 1 del presente articolo.

Con tale criterio, le parti intendono determinare un valore giornaliero in cifra fissa diverso per fasce di trasferta ma uguale per tutti i livelli di inquadramento degli operai.

La formula sotto riportata è utile per la determinazione della quota giornaliera di trasferta è pertanto un semplice procedimento matematico elaborato dalle parti avente il solo scopo di quantificare un valore giornaliero fisso spettante esclusivamente per ogni giornata di trasferta al lavoratore che trovasi nelle condizioni di cui sopra, soggetto a modifiche nell'importo al solo variare degli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L.

1. Misura della trasferta

All'operaio che trovasi nelle condizioni sopra previste sarà riconosciuto, oltre al pasto gratuito di mezzogiorno così come definito nell'apposito articolo "mensa" del presente accordo, un rimborso per altre spese sostenute dallo stesso come sotto quantificate, che il Decreto Legislativo 314/1997 e i chiarimenti ministeriali intervenuti, hanno inteso esentare dal presentare la relativa documentazione di dettaglio.

Con la predetta somministrazione gratuita impegnativa per tutte le Imprese e con il riconoscimento dell'indennità di trasferta di seguito riportata, le parti considerano assorbita e quindi non dovuta la percentuale prevista dall'art. 21, 2° comma – parte operai del C.C.N.L. 20 maggio 2004.


Le misure, che le parti ritengono congrue per sopperire alle maggiori spese sostenute dal lavoratore, sostitutive di quelle in atto, sono, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, le seguenti:

1.a) per distanze comprese tra i 0 e i 20 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 8,5% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.b) per distanze comprese tra i 21 e i 35 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 16,5 % della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.c) per distanze comprese tra i 36 e i 50 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 18% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

1.d) per distanze superiori ai 50 chilometri dai confini territoriali di cui al 10° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 20% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one that looks like 'L.D.' and another that looks like 'Z. 9'. On the right, there is a signature that appears to be 'Bilo' with the number '10' written above it.

La paga oraria di riferimento è quella dell'operaio specializzato: l'importo che ne deriverà sarà troncato alla seconda cifra dopo la virgola, sarà arrotondato per eccesso o per difetto qualora la terza cifra dopo la virgola sia pari e superiore o inferiore a 5.

2. Mezzi di trasporto

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere assegnato, le parti hanno individuato i seguenti casi secondo un ordine avente carattere, per quanto possibile di priorità.

2.a) Mezzi dell'Impresa

Nel caso in cui l'Azienda decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, nulla è dovuto oltre a quanto previsto dal precedente punto 1), salvo per il lavoratore che guida il mezzo dell'Impresa al quale viene riconosciuta un'indennità chilometrica di € 0,14/km.

2.b) Mezzi del lavoratore (per conto impresa)

Qualora l'impresa convenga di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un operaio, ai lavoratori trasportati (almeno tre, compreso il proprietario dell'automezzo) compete il trattamento di cui al precedente punto 1) salvo per l'autista che beneficerà inoltre dei seguenti trattamenti:

- rimborso chilometrico pari ad $\frac{1}{4}$ del costo della benzina;
- indennità chilometrica di € 0,14/km.

2.c) Mezzi pubblici

Nel caso che l'impresa non metta a disposizione idonei mezzi di trasporto, agli operai stessi spetta il rimborso della spese di viaggio sostenute sulla base del costo dei servizi pubblici, previa presentazione di idonea documentazione.

2.d) Mezzi del lavoratore

Nell'ipotesi in cui il servizio pubblico sia assente nella tratta considerata, oppure si sviluppi in orari non compatibili con le esigenze dell'operaio e dell'Impresa, il lavoratore, previa autorizzazione dell'Impresa, potrà utilizzare il mezzo proprio beneficiando del rimborso chilometrico calcolato sulla base di $\frac{1}{4}$ del prezzo di un litro di benzina.

3 Pernottamento in loco

Tutte le misure indicate al punto 1. del presente articolo, non sono dovute nel caso di pernottamento in loco disposto dall'Impresa il cui vitto e alloggio sia sostenuto dalla stessa, fatto salvo il riconoscimento all'operaio addetto alla guida del mezzo:

- se il mezzo è aziendale: all'operaio che lo guida spetta una indennità chilometrica di € 0,14/km;
- se il mezzo è del lavoratore e questi lo guida per conto dell'Impresa al suddetto compete il rimborso chilometrico calcolato sulla base di $\frac{1}{4}$ del prezzo di un litro di benzina super, nonché l'indennità chilometrica di € 0,14/km;
- se il mezzo è del lavoratore (con massimo di due trasportati, compreso il proprietario) l'operaio alla guida beneficerà del solo rimborso chilometrico calcolato come al paragrafo precedente.

Con riferimento al punto 3 del presente articolo (pernottamento in loco) le parti convengono che agli operai che si trovano nella condizione di pernottamento in loco, sarà riconosciuto, per lo stesso titolo di cui al punto 1- primo capoverso - del presente articolo, un importo per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa in trasferta di € 11,00.

Note a Verbale

- a) Si considera prestazione giornaliera la presenza in cantiere per almeno 4 ore.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with the number '11' written below it.

b) Gli emolumenti tutti previsti nel presente articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, ovvero determini un reale avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

c) Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta sopra previsti, le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio - che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere - deve intendersi trasferito presso la sede dell'Impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa decisione assunta;

d) Le indennità che si riferiscono al presente articolo non hanno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi contrattuali e/o di legge diretti indiretti e/o differiti (accantonamento Cassa Edile, festività, trattamento di fine rapporto, ecc...), in quanto per la loro determinazione si è già tenuto conto di tale incidenza.

Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

Il personale al quale si applica il presente accordo non è qualificabile come trasfertista, a norma di quanto dispone l'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n° 314, in merito all'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale.

Quanto sopra poiché l'attività esercitata dal suddetto personale in trasferta si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro (art. 21, comma 2 - parte operai - del C.C.N.L. di settore 20 maggio 2004).

Tale luogo fisso di lavoro è stabilito al momento dell'assunzione o, successivamente, soltanto per effetto di trasferimento, così come previsto dal 10° comma - art. 8, parte operai, del presente accordo.

I lavoratori che si trovano in tali condizioni, non sono pertanto trasfertisti. Questo concetto emerge anche dal contenuto della circolare del 23 dicembre 1997 n° 326/E del Ministero delle Finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio e riferimento essenziale per la negoziazione qui intervenuta.


(art. 9) Indennità Territoriale di Settore.

Le parti confermano che l'indennità territoriale di settore è definitivamente consolidata nelle misure lorde orarie di cui all'art.9 del contratto collettivo provinciale di lavoro del 7 gennaio 2003 e successivi accordi provinciali e nazionali, anche a fronte della confluenza degli importi del vecchio EET.

(art. 10) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente c.c.n.l., edilizia industriale ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile di Belluno

A copertura economica del periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Belluno sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.



Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per l'anno 2017 per la provincia di Belluno, saranno utilizzati, attribuendo a ciascuno un'incidenza ponderale del 25%, i seguenti 4 indicatori/parametri territoriali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Provinciale;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile Provinciale;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Belluno;
4. Rapporto Ore versate/Ore denunciate alla Cassa Edile di Belluno

Le Parti sociali territoriali procederanno al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali ,su base triennale, effettuando la comparazione del triennio di riferimento 2016/2014 con quello immediatamente precedente 2015/2013.

Ai fini della predetta verifica il triennio di riferimento 2016/2014 e quello immediatamente precedente 2015/2013 sono composti di anni esercizio Cassa Edile di Belluno (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo).

Quanto sopra atteso che, ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni di esercizio della Cassa Edile di Belluno l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni di esercizio della Cassa Edile di Belluno precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri sopra richiamati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, sulla base degli indicatori/parametri messi a disposizione dalla Cassa Edile di Belluno l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori/parametri sopra considerati.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura oraria massima corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173 per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 fino a tutto il 31 dicembre 2017, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare pari o positiva per almeno due degli stessi, il predetto importo orario verrà ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulterà una variazione pari e/o positiva, quindi in misura non inferiore al 50% ,pari quindi al 2% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° luglio 2014 divisi per il coefficiente 173

Le Parti Sociali provinciali si incontreranno entro il mese di Maggio di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitive dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Belluno per l'anno 2017, in conformità alle previsioni contenute negli art. 12 e 38 dell'Accordo di rinnovo del c.c.n.l 1 luglio 2014.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), quale determinato in via definitiva a livello provinciale, sarà quantificato in quote orarie.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Belluno l'importo orario effettivamente erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, quale determinato in via definitiva per la provincia di Belluno.

Il predetto importo orario dell'EVR come sopra determinato e verificato erogabile per la provincia di Belluno sarà poi corrisposto a livello aziendale dalla singola impresa, qualora, così come previsto dall'Accordo di rinnovo 1° luglio 2014 del ccnl edilizia industriale, le variazioni dei due indicatori/parametri aziendali più sotto specificati risultino entrambe pari o positive.

Ai fini di cui sopra l'impresa procederà al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Belluno, mettendo a tal fine a raffronto i dati denunciati alle Casse Edili relativi agli esercizi Cassa 2016,2015 e 2014 con i dati denunciati alle Casse Edili relativi agli esercizi Cassa 2015,2014 e 2013;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per gli anni solari (1° gennaio- 31 dicembre) 2016,2015 e 2014 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per gli anni solari (1° gennaio -31 dicembre) 2015,2014 e 2013 .

Il riferimento temporale di cui sopra, ovvero il triennio immediatamente precedente rapportato a quello anteriore, varrà anche per i premi di competenza degli anni 2018 e 2019.

Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

- a) corrisponderà, con decorrenza 1° gennaio 2017 e per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- b) corrisponderà, con decorrenza 1° gennaio 2017 e per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2017 gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura dell'1,2% dei minimi di paga mensili in vigore al 1° luglio 2014 più il 50% dell'importo percentuale dell'E.V.R. determinato a livello provinciale che ecceda l'1,2% commisurati sempre ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 saranno corrisposti a consuntivo in un'unica soluzione unitamente alle retribuzioni del mese di gennaio 2018 e saranno comunque sempre commisurati alle ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente:

- A) ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- B) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- C) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- D) ore di congedo per maternità e paternità;

E) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70;

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. Erogabile.

In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.

Resta fermo che gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura:

- a) l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile provinciale, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- b) la suddetta Associazione e/o la predetta Cassa Edile informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale per l'anno 2017:

- le imprese costitutesi nel 2013 effettueranno la comparazione per il biennio 2016/2015 con quello immediatamente precedente 2015/2014.
- Le imprese costitutesi nel 2014 effettueranno la comparazione per l'anno 2016 con quello immediatamente precedente 2015.
- Le imprese di nuova costituzione nel 2015 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente dalle Parti Sociali provinciali mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile provinciale relativamente all'anno di costituzione.

Il criterio temporale di cui sopra, adeguato al triennio di riferimento, troverà applicazione anche per gli EVR di competenza degli anni 2017 e 2018.


Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'EVR (quindi dopo il 1° gennaio dell'anno di competenza dell'EVR) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese. Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

Le Parti sociali territoriali si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Belluno gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire per ciascun anno agli apprendisti in forza dal 1° gennaio dell'anno di competenza dell'EVR in relazione alla regolamentazione della retribuzione per detto personale che sarà convenuta tra le parti sociali nazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art.42 comma 5 lettera b) del Dlgs 81/2015. 

Le Parti sociali territoriali procederanno ad armonizzare la disciplina relativa alla determinazione ed erogazione dell'E.V.R. per la provincia di Belluno per l'anno 2017 e/o successivi in relazione alle eventuali intese modificative che sopravvenissero a livello nazionale in materia e che avessero efficacia anche per il suddetto anno 2017 e/o successivi facendo al riguardo riferimento ad eventuali nuove Linee guida che fossero di conseguenza convenute dalle Parti sociali regionali. 



15



DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che il sistema di erogazione economica qui definito, è collegato ad obiettivi e parametri concordati e concorre al miglioramento complessivo della produttività, efficienza e competitività a livello aziendale e/o territoriale.

Quanto sopra viene specificato al fine della verifica delle condizioni di accesso al particolare trattamento fiscale previsto per le erogazioni premiali in forma monetaria.

(art. 11) Ambiente di lavoro

Ferma restando l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori o abbiano durata superiore a 6 mesi, l'impresa deve mettere a disposizione dei lavoratori i seguenti locali:

- a) spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- b) refettorio, riscaldato durante i mesi invernali

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni suindicate debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari con acqua calda e fredda.

Qualora il numero degli operai sia inferiore a 15 e quando il cantiere abbia durata inferiore a 6 mesi e quando sussistono le condizioni che rendono impossibili per le imprese che occupano più di 15 dipendenti o abbiano durata superiore a 6 mesi l'osservanza di quanto previsto dai commi precedenti, l'impresa deve provvedere affinché i lavoratori possano comunque usufruire dei servizi di cui al presente articolo in idonei locali nelle vicinanze del cantiere.

Per quanto inerente alla materia della prevenzione infortunistica ed alla salvaguardia della salute dei lavoratori, le parti si richiamano a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e smi.

(art. 12) Indumenti di lavoro

Riprendendo quanto pattuito con l'integrativo 15 dicembre 1998, agli operai che risultino alle dipendenze dell'Impresa iscritta alla Cassa Edile da almeno 3 mesi nei dodici mesi precedenti, che possono vantare una anzianità nel settore di almeno tre mesi, verrà provveduto alla fornitura gratuita dei seguenti indumenti:

- due tute (oppure due giubbetti e due paia di pantaloni);

L'onere dell'acquisto e della fornitura annuale diretta a carico della singola Impresa viene assegnato alla Cassa Edile di Belluno mediante il versamento a carico delle aziende di uno specifico contributo definito con accordo tra le Parti, depositato presso la Cassa Edile di Belluno.

L'operaio che dovesse cambiare datore di lavoro dopo aver ricevuto dall'impresa di provenienza gli indumenti qui previsti, per il restante periodo dell'anno non avrà diritto ad ulteriori forniture di vestiario.

Per gli operai neo assunti che non possono vantare una anzianità minima nel settore come sopra quantificata, matureranno il diritto al vestiario al raggiungimento dei tre mesi di attività nell'edilizia.

La Cassa Edile di Belluno informerà le parti contraenti entro il 31 marzo di ciascun anno sulla congruità o meno del contributo di che trattasi per un suo eventuale conseguente aggiornamento a cura di queste ultime.

Le parti convengono che il materiale sia distribuito nel periodo compreso tra il 20 e il 31 maggio di ogni anno a tutti gli operai in forza nel periodo sopra indicato che siano in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui al 1° comma del presente articolo, ovvero alla maturazione del requisito medesimo, se carente nel periodo sopra considerato.

Per gli addetti ai lavori di asfaltatura stradale, intendendosi per tali, ai fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume, la

fornitura degli indumenti di lavoro di cui al presente articolo, avrà cadenza semestrale fermo restando il possesso degli operai aventi diritto, di tutti i requisiti di anzianità aziendale qui citati. Per tali addetti la doppia fornitura annuale del materiale sarà attuata con riferimento al periodo 20 marzo - 31 marzo e 20 settembre - 30 settembre.

(art. 13) Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia.

Ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia va assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del C.C.N.L.

Detta percentuale complessiva risulta così composta:

gratifica natalizia 10%

ferie 8,50%

Gli importi delle aliquote sopra riportate devono essere accantonati presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Belluno secondo le modalità di cui all'art. 19 del presente accordo.

(art. 14) Anzianità professionale

Il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all'art 29 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, è attualmente fissato nella misura del 4,30% fatti salvi specifici e diversi accordi tra la Parti

(art. 15) Formazione professionale

La formazione professionale per gli addetti al settore edile è affidata al Centro per La Formazione e Sicurezza (CFS) nelle modalità definite da appositi accordi.

Le Parti hanno convenuto di destinare al finanziamento delle attività dell'Ente di cui sopra uno specifico contributo comprensivo di quanto previsto a livello nazionale.

(art. 16) Quote di adesione contrattuale

L'art. 36 - lettera C - del C.C.N.L. definisce la possibilità di prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale e la relativa ripartizione tra i datori di lavoro e gli operai.

A seguito accordo sindacale del 9 aprile 1984, tale ripartizione è stata individuata dalle Parti e le aliquote relative, comprensive della quota nazionale, In vigore dal 1° maggio 2001 sono le seguenti:

- a) 0,65% a carico ditta;
- b) 0,87% a carico lavoratore.

Tali aliquote che sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, sono comprensive della maggiorazione relativa all'accantonamento Cassa Edile e alla percentuale riferita ai permessi individuali.

Le quote a carico degli operai sono trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga unitamente al contributo assistenza da essi dovuto alla Cassa Edile di Belluno ai sensi dell'art. 19 del presente contratto

Le quote territoriali di adesione contrattuale dovranno essere versate nei termini previsti dal citato art. 19 a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno unitamente al contributo assistenza e agli altri contributi dovuti.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom center.

Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sono regolate da apposito accordo stipulato tra le Organizzazioni Territoriali contraenti e la Cassa Edile.

Ai sensi dell'art. 37 del vigente C.C.N.L., le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto potranno riscuotere gli importi corrispondenti alle "deleghe" loro rilasciate dai lavoratori, tramite la Cassa edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno che provvede ad effettuare le relative trattenute sull'ammontare degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, in sede di liquidazione.

Il presente articolo non si applica alle aziende a Partecipazione Statale.

(art. 17) Multe e trattenute

Il provento delle trattenute e delle multe, che non rappresentino risarcimento del danno, applicate a norma dell'art. 99 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, è devoluto a favore della Cassa Edile di Belluno.

(art. 18) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno è regolata da apposito Statuto e Regolamento approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.

Il contributo assistenza a favore della Cassa Edile, è fissato nella misura complessiva del 2,52% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. in vigore.

Detto contributo, ai sensi dell'art. 36 del vigente C.C.N.L., è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro - 2,10% - e per 1/6 a carico degli operai dipendenti -0,42%.

Le modalità e le condizioni di versamento del predetto contributo sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.

Il versamento dei contributi previsti a norma degli accordi tra le parti nonché delle somme afferenti l'accantonamento per gratifica natalizia e ferie, va effettuato improrogabilmente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Le Organizzazioni sindacali contraenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del vigente C.C.N.L., si riservano di approvare le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Consiglio di Amministrazione e di deliberare, entro i limiti proposti dal predetto Consiglio, la natura, la misura nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni.

Le Organizzazioni sindacali contraenti si riservano altresì di stabilire quali tra dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formeranno parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal vigente C.C.N.L. e dal presente contratto provinciale.

(art. 19) Premio Aziendale Imprese Edili

Si conferma per la durata del presente accordo l'erogazione del PAIE (Premio Aziendale Imprese Edili).

Tale premio annuo verrà riconosciuto dall'impresa al solo personale operaio, che abbia svolto presso la stessa impresa nel periodo di riferimento (1° gennaio -31 dicembre) un periodo di servizio pari ad almeno 140 giornate di effettiva prestazione lavorativa.

Il premio verrà riconosciuto nella misura lorda ed onnicomprensiva di €3,00 (tre/00) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a decorrere dalla 141a giornata.

Ai fini della maturazione e del riconoscimento del premio si intende per giornata di effettiva prestazione lavorativa una prestazione giornaliera pari a 8 ore ordinarie effettivamente lavorate.

18
bube

Al solo fine del raggiungimento della soglia minima di 140 giornate verranno equiparate alle giornate e alle ore effettivamente lavorate le giornate di assenza dal lavoro per infortunio, con riguardo ad eventi riconosciuti dall'INAIL, nonché le giornate e/o le ore di permesso (nel limite di 2 ore giornaliere) ex. art. 33, commi 2 e 3 legge 104/92, 32 ore di formazione obbligatoria per legge o per contratto svolta durante l'orario di lavoro sempre purché debitamente certificate all'impresa nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto.

Al di fuori di quanto espressamente previsto nel comma precedente nessun altro evento che comporti la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sarà equiparato ad ore e/o giornate ordinarie lavorate ai fini della maturazione del premio.

Tale premio verrà riconosciuto in un'unica soluzione dall'azienda, in misura differenziata a seconda delle giornate effettivamente lavorate dal singolo operaio, con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione (periodo di riferimento) oppure, se già maturato, unitamente alle competenze di fine rapporto in caso di cessazione in corso d'anno o prima del riconoscimento della retribuzione di febbraio.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in modo onnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza; pertanto esso non avrà incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti o differiti di alcun genere, tfr compreso (ai sensi dell'art.2120 c.c.) e su di esso non sarà computata la percentuale di cui all'art.18 del vigente ccnl industria edile, tenendo conto che per tale personale le parti hanno già tenuto conto dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Le parti convengono che il PAIE concorre al miglioramento complessivo della produttività, efficienza e competitività aziendali anche ai fini delle agevolazioni e di quant'altro previsto dalle norme e dalle indicazioni degli istituti competenti in materia contributiva e fiscale.

(art. 20) Reperibilità aziendale

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l'erogazione di un determinato servizio in presenza di specifici presupposti o di un particolare evento.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Il lavoratore, previo consenso scritto potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione anche plurimensile di norma previo preavviso di 3 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicinare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore, che abbia dato il suo consenso per iscritto, può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per illustrare le sue ragioni.

Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata, anche telefonica, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa

pattuizione aziendale – e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.

Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiveranno le procedure disciplinari previste a norma di contratto.

La reperibilità potrà essere richiesta su base giornaliera

Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, pari ad euro 10,00 (dieci/00) lordi per ogni giorno di effettiva reperibilità.

Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda.

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.

Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell'intervento per le spese di viaggio si fa riferimento a quanto già previsto in tema di "trasferta"

L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'importo di cui sopra (10,00€ lordi giornalieri) sostituisce fino a concorrenza i trattamenti riconosciuti allo stesso titolo e/o per le stesse finalità a livello aziendale o da altro livello di contrattazione (ESEMPIO: importo riconosciuto da precedente accordo a livello aziendale 8,00€ quindi riconoscimento da CCPL 10,00€ e riconoscimento aziendale 0,00€; importo riconosciuto da precedente accordo a livello aziendale 13,00€ quindi riconoscimento da CCPL 10,00€ e riconoscimento aziendale 3,00€).

Prevalgono in ogni caso gli accordi e/o le prassi aziendali che regolamentano la materia del presente articolo fatto salvo il riconoscimento economico di cui sopra.

20
Fulco

PARTE IMPIEGATI

(art. 1) Elemento Variabile della Retribuzione – EVR

Quanto previsto all'art. 10 parte operai del presente accordo trova applicazione anche agli impiegati.

(art. 2) Mensa e Trasferta

Il contenuto degli articoli 7 e 8 – parte operai – si deve intendere esteso anche agli impiegati tecnici di cantiere.

Restano salve le situazioni in atto presso le imprese.


(art. 3) Premio di produzione

Le parti confermano che il premio di produzione è definitivamente consolidata nelle misure lorde mensili di cui di cui all'art. 3 parte impiegati del contratto collettivo provinciale di lavoro del 7 gennaio 2003 integrati dagli importi del vecchio EET secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'art. 1 parte impiegati CCPL del 2006.


Fatto, letto, sottoscritto.

Sezione Costruttori Edili Confindustria Belluno Dolomiti



Feneal-Uil 
Fillea-Cisl 
Fillea-Cgil 



2 ²¹

ALLEGATO N° 1 - CAPOSQUADRA

Il giorno 20 aprile 1998, con riferimento alla stipula dell'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale,

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dal Presidente Celeste Bortoluzzi e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Gustavo Fontana e Roberto Mares, con l'assistenza del segretario della Sezione sig. Marco Melchiori

e

la FENEAL-UIL di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio Zannin;
la FILCA-CISL di Belluno, rappresentata dai signori Stefano Bellumat e Stefano Calvi;
la FILLEA-CGIL di Belluno, rappresentata dai signori Giuseppe Colferai, Giacomo Chiesura e Valerio Costa,

è stato sottoscritto quanto segue.

In considerazione del fatto che le Imprese operanti nel settore edile in provincia di Belluno, nella maggior parte dei casi, sono realtà che operano in diverse tipologie lavorative che, pur richiedendo squadre di lavoro ridotte, proprio per la natura dei lavori eseguiti necessitano di figure professionali alle quali riconoscere la qualifica di caposquadra, si conviene che la percentuale di maggiorazione specifica prevista per tali figure professionali dall'art 79 - regolamentazione comune agli operai e agli impiegati - sia estesa a tutte le maestranze in possesso di tale qualifica, indipendentemente dal numero degli operai componenti la squadra per la quale è stato riconosciuto "capo" dall'Impresa.

Quanto sopra a decorrere dal 1° aprile 1998.

Fatto, letto e sottoscritto.

Sezione Costruttori Edili

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.



Kube²²

ALLEGATO N° 2 - ACCORDO AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 7 GENNAIO 2003

Il giorno 7 gennaio 2003, con riferimento alla stipula dell'accordo per il rinnovo dell'integrativo provinciale,

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dal Presidente Luca Pierobon e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Roberto Mares e Klaus Schillkowski con l'assistenza del segretario della Sezione sig. Marco Melchiori

e

la FENEAL-UIL di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio Zannin;
la FILCA-CISL di Belluno, rappresentata dai signori Stefano Bellumat e Edi Beniamino Toigo;
la FILLEA-CGIL di Belluno, rappresentata dai signori Giacomo Chiesura Valerio Costa e Paola Tegner

è stato sottoscritto quanto segue

In considerazione della particolare conformazione del territorio, viene confermato per gli operai addetti alla costruzione - sia dentro che fuori dei centri abitati - di linee elettriche e telefoniche, aeree e sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, l'indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

L'indennità di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti simili eventualmente in atto.

Il presente accordo avrà la stessa decorrenza e durata del C.C.P.L. 7 gennaio 2003.

Letto e sottoscritto

Sezione Edili

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains seven signatures, and the bottom row contains eight signatures. The signatures are varied in style, some being more stylized and others more legible. The signatures are placed over the text of the agreement, indicating the signatories' approval.

Per quanto non riportato rimangono comunque in essere gli accordi richiamati da:

- Rif. Allegato al CCPL 3 maggio 2013, n° 3 - Orario di Lavoro.



La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Belluno è un Ente a gestione paritetica, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavori per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

E' stata costituita il 10 aprile 1963, con accordo sottoscritto tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno e le organizzazioni dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Lo scopo originario dell'ente è la mutualizzazione per gli Operai edili di prestazione come la gratifica natalizia, le ferie e gli scatti di anzianità che altrimenti, per l'elevata mobilità interaziendale dei lavoratori, verrebbero pagate in modo frazionato, o non riuscirebbero a maturare.

Nel corso degli anni i compiti e le funzioni della Cassa Edile sono stati ampliati ulteriormente, non solo prevedendo nuove prestazioni di carattere sanitario ed a sostegno dello studio a favore dei lavoratori e dei loro familiari, ma integrando l'originaria finalità mutualistica con una funzione di verifica e controllo della regolarità delle imprese al fine di garantire trasparenza e libera concorrenza al mercato nel rispetto dei diritti di lavoratori

La Cassa Edile ha sede a Sedico in via stadio 11/A

TELEFONO 0437/259811
FAX 0437/259888
E-MAIL info@cassaedilebl.it
INDIRIZZO WEB <http://www.cassaedilebl.it>



29
Kuba



CASSA EDILE DI BELLUNO - STATUTO

IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2003

APPROVATO CON ACCORDO DEL 12 GIUGNO 2003 e INTEGRATO DA ULTIMO CON ACCORDO DEL 16 maggio 2017.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione della Cassa Edile

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Belluno, istituita il 10 aprile 1963 in conformità dell'articolo 62 del C.C.N.L. 26 luglio 1961 per gli operai addetti all'industria edile ed affine, continua la sua attività per i compiti fissati dal presente Statuto.

Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in vigore e trova riferimento anche nel contenuto dell'Accordo Nazionale 18 dicembre 1998.

ART. 2 - Sede, funzioni e durata

La Cassa ha la sua sede legale in Sedico ed adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti dalle Imprese edili ed affini aventi sede o cantiere nel territorio della provincia di Belluno, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o cooperativistica delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'Ance, l'Intersind e le Federazioni nazionali dei Lavoratori (Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-CISL e F.I.L.L.E.A.-CGIL), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al precedente comma, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La cassa Edile non ha scopo di lucro.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

ART. 3 - Rappresentanza legale, domicilio e foro competente

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione come dal successivo articolo 15.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il foro di Belluno.

ART. 4 - Compiti

La Cassa Edile provvede a:

- a) prestazioni di previdenza ed assistenze a favore dei propri iscritti;
- b) gestione accantonamenti previsti dalla contrattazione nazionale collettiva;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

26
Tuba

c) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2 del presente Statuto o nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni Territoriali della provincia di Belluno aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.

ART. 5 - Iscritti - rapporto di iscrizione

Sono iscritti alla Cassa, agli effetti delle disposizioni contenute nel precedente articolo 4, tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati nell'articolo 2 del presente Statuto.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio, con il rispetto delle relative modalità, dal giorno in cui il lavoratore è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, il quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro, è tenuto a comunicare i nominativi dei propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile ed affine;
- c) emigrazione all'estero dell'iscritto;
- d) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- e) cessazione di attività della Cassa.

TITOLO II

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

ART. 6 - Contribuzioni

Le contribuzioni e le modalità di versamento alla Cassa Edile sono stabilite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Belluno ad esse aderenti.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute sul salario da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento delle quote di contributo a suo carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

In caso di mancato e/o tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile le maggiorazioni contributive nella misura che sarà stabilita annualmente dal Comitato di Gestione. Inoltre a carico dei datori di lavoro inadempienti potranno essere presi quei provvedimenti che il Comitato di Gestione riterrà del caso.

ART. 7 - Prestazioni di previdenza ed assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite:



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones below.

1. dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Nazionali di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
2. dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni di categoria della provincia di Belluno aderenti alle richiamate Associazioni nazionali;
3. dal Regolamento Assistenze approvate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Le prestazioni di cui ai punti 2 e 3 sono concordate dagli Organi competenti nei limiti delle disponibilità di esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile è tenuta a dare automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni di cui sopra.

TITOLO III

ORGANI DELLA CASSA EDILE

ART. 8 - Organi amministrativi e di controllo

Sono Organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- Il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.

ART. 9 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 10 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione - costituito complessivamente da 12 componenti - è nominato in misura paritetica dalle Associazioni Imprenditoriali della provincia di Belluno aderenti all'ANCE, all'ANAEP-Confartigianato e alla Assoedili-CNA e dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori della provincia di Belluno aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2.

Nell'ambito dei 6 posti riservati alle Organizzazioni degli Imprenditori, quattro saranno nominati dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione territoriale aderente all'ANCE, uno dall'Unione Artigiani di Belluno, categoria Edili e uno dall'APPIA di Belluno, categoria Edili.

E' garantita, in ogni caso, la pariteticità tra le parti rappresentate nel Comitato di Gestione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature with the number '28' on the right.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive

ART. 11 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 12 componenti del Comitato di Gestione;
- b) 2 componenti nominati dall'Associazione Territoriale aderente all'ANCE, e 1 componente nominato dalle Organizzazioni Artigiane Territoriali aderenti all'ANAEP-Confartigianato e all'Assoedili-CNA.;
- c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

E' garantita, in ogni caso, la pariteticità tra le parti rappresentate.

ART. 12 - Durata dell'incarico e compenso

I componenti del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessanti restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Ai componenti il Comitato di Gestione compete un'indennità di carica. Ai componenti il Consiglio Generale compete un gettone di presenza.

La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è stabilita dal Comitato di Gestione.

ART. 13 - Compiti del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione:

- a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 2 relativi ai contributi ed alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo;
- b) delibera ed approva i Regolamenti interni della Cassa;
- c) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- d) promuove e cura l'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- e) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio della Cassa;
- f) nomina il Direttore della Cassa Edile e ne fissa le mansioni e competenze, anche secondo quanto previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuove convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro ed i lavoratori gli scopi ed il funzionamento della Cassa;

h) cura la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;

i) promuove provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

l) approva le assunzioni ed i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento economico in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 21.

Spetta al Consiglio Generale:

a) esaminare ed approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

b) approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

c) decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 14 - Commissioni

Il Comitato di Gestione della Cassa edile istituirà quelle Commissioni - formate da suoi componenti - necessarie per seguire particolarmente le attività svolte e da svolgere dalla Cassa medesima.

ART. 15 - Presidente

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui al precedente articolo 12.

Spetta al presidente della Cassa di:

a) rappresentare la Cassa di fronte a terzi e stare per essa in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;

b) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, in accordo con il Vice Presidente, e presiederne le riunioni.

ART. 16 - Vice Presidente

Il Vice presidente della Cassa dura in carica due anni salvo la facoltà di sostituzione di cui al precedente articolo 12.

Spetta al Vice Presidente di:

a) sostituire il Presidente in caso di assenza.

In caso di assenza o di impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni di cui all'articolo 9.

ART. 17 - Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da tre membri del Comitato stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. There are approximately ten distinct marks, including a large stylized 'S' on the left, several cursive signatures, and a signature on the right that includes the number '30' and the name 'Fulco'.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assume di volta in volta il compito di Segretario ed assiste alle riunioni con voto consuntivo.

Le stesse norme valgono anche per il Consiglio Generale, salvo per quanto riguarda il primo comma, essendo la periodicità delle relative riunioni stabilita in relazione agli adempimenti statutariamente rimessi al Consiglio stesso.

ART. 18 - Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Quando il numero degli assenti del gruppo dei membri di parte imprenditoriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza tra i voti favorevoli ed i voti contrari, la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione da tenersi entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Generale delibera, invece, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti e la stessa maggioranza è richiesta per la validità delle relative adunanze.

Alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale partecipano i Sindaci, senza voto deliberativo.

ART. 19 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione Territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alla Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2; il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo tra gli iscritti all'Albo Revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza dell'accordo la designazione è fatta dal Presidente del tribunale.


I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Le competenti organizzazioni sindacali di cui al primo comma designano, inoltre, rispettivamente un Sindaco supplente destinato a sostituire all'occorrenza il Sindaco effettivo di rispettiva designazione.

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Ai membri del Collegio Sindacale compete la corresponsione di un compenso, il cui ammontare viene proposto di anno in anno dal Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci rivede il bilancio consuntivo della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

TITOLO IV°

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

ART. 20 - Direzione

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore.

ART. 21 - Amministrazione

L'assunzione del personale della Cassa avviene a mezzo di pubblico concorso secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale tutto dipendente della Cassa è determinato dal C.C.N.L. per i dipendenti dalle Imprese edili ed affini e dagli Accordi Integrativi Provinciali.

ART. 22 - Patrimonio

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengono in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità.

ART. 23 - Entrate

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

ART. 24 - Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente, escluse quelle di cui alla lettera c).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione debitamente firmata dal Direttore della Cassa.



Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente ed il Vice Presidente debbono farsi in ogni caso sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione, rispettivamente fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale e fra quelli nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

ART. 25 - Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa decorrono dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi, riguardanti le singole gestioni della Cassa, i quali debbono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

Detti bilanci consuntivi debbono essere approvati dal Consiglio Generale entro sei mesi dalla decorrenza dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci consuntivi stessi - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dai dati analitici congiuntamente richiesti dalle componenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione, debbono essere inviati alle organizzazioni medesime, perché le stesse si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione, che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

I piani previsionali, che debbono contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, debbono essere predisposti dal Comitato di Gestione e sottoposti all'esame ed alla valutazione del Consiglio Generale entro il 31 marzo di ogni anno.

Anche i piani previsionali come quelle consuntivi, debbono essere trasmessi alle organizzazioni sindacali predette entro il termine di 30 giorni dalla loro approvazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 26 - Liquidazione

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo fra le Organizzazioni di cui all'articolo 10 su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.

In entrambe le ipotesi di messa in liquidazione, le anzidette Organizzazioni Territoriali provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi dodici mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Belluno.

Le organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti del liquidatore o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Belluno.

ART. 27 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni Territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo.

ART. 28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ART. 29 - Entrata in vigore


Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2003.

NOTA A MARGINE:

Sono fatte salve le delibere inerenti la gratuità delle cariche.




34


CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA di BELLUNO – STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile è costituito, in forma di associazione, l'Ente Unico paritetico per la Formazione e la Sicurezza (Ente Scuola edile/CPT), per il settore dell'Edilizia ed affini della Provincia di BELLUNO, denominato **Centro per la formazione e la sicurezza di BELLUNO** (d'ora in poi anche Ente).

L'Ente non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) in sede nazionale, nonché tra l'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (ANCE BELLUNO) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) territoriali in sede di contrattazione territoriale di secondo livello (Belluno).

E' inoltre strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dai contratti ed accordi stipulati fra ANAEP-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI e le federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché fra CONFARTIGIANATO del Veneto, CNA Veneto e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del Veneto.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai predetti contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale e, nell'ambito di quanto ivi previsto, dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede di contrattazione territoriale di secondo livello.

I predetti contratti ed accordi collettivi determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.


L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE

Sono iscritti e associati all'Ente tutte le imprese datrici di lavoro e tutti i lavoratori che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 1 e che versano le contribuzioni di competenza dell'Ente stabilite dai medesimi contratti e accordi collettivi.

L'iscrizione e l'associazione del lavoratore all'Ente cessa: per morte dell'iscritto; per trasferimento dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato alla osservanza dei contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1; per cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per qualsiasi motivo o causa.

L'iscrizione e associazione dell'impresa all'Ente cessa: per il venir meno dell'applicazione dei contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1; per cessazione dell'attività per qualsiasi motivo o causa.



35
Rube

I contributi riscossi dall'Ente non sono trasmissibili ad altri soggetti per atto tra vivi e non sono rivalutabili. In caso di cessazione dell'iscrizione, l'iscritto non ha diritto alla restituzione delle contribuzioni e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Ente.

Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno l'obbligo di versare le contribuzioni all'Ente stabilite dai contratti e accordi collettivi di cui all'art. 1.

Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 13 e nel Consiglio Generale di cui all'art. 15 nel rispetto del principio di pariteticità, rispettivamente dai componenti nominati dall'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (ANCE BELLUNO), dall'Unione Costruzioni APPIA CNA e dalla Categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Belluno e da quelli nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) territoriali. Le nomine dei componenti vengono effettuate dall'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (ANCE BELLUNO), dall'Unione Costruzioni APPIA CNA e dalla Categoria Edilizia di Confartigianato Imprese Belluno e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) secondo un principio di democrazia rappresentativa fondata sul mandato, in base alle regole statutarie delle medesime, che disciplinano i rispettivi rapporti associativi e garantiscono il principio di democraticità comprendente il diritto di voto dei rispettivi associati/iscritti e il diritto di nomina dei rispettivi organi amministrativi.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE AL SISTEMA PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali. L'Ente fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni SBC, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

ART. 4 – SCOPI STATUTARI

L'Ente attua ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1.

L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, di: iniziative di orientamento e obbligo formativo per i giovani in diritto-dovere di istruzione; iniziative di formazione continua e superiore, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per apprendisti, operai, impiegati amministrativi e tecnici, quadri, giovani che entrano nel settore, liberi professionisti ed imprese, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

L'Ente inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

All'Ente sono attribuite, altresì, funzioni nell'ambito dei servizi al lavoro allo scopo di attivare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature on the right with the number 36 below it.

lavoro attraverso il sistema di autorizzazioni presso le competenti pubbliche amministrazioni. In tale ambito l'Ente sviluppa i servizi di Borsa Lavoro (BLEN), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente statuto.

L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità.

ART. 5 – ATTIVITA' DELL'ENTE

Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente articolo 4, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente c.c.n.l. dell'edilizia-industria, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.


Tenuto conto anche delle normative nazionali e regionali, l'Ente può sviluppare collaborazioni strutturate, anche in forma di rete, con la Regione Veneto, Provincia di Belluno e altri enti pubblici e privati, al fine di integrare istruzione e formazione, rendere più efficaci i servizi all'impiego, migliorare le capacità di inserimento lavorativo, promuovere e favorire la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

L'Ente, nell'attuare ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

Le attività dell'Ente si esplicano principalmente in due aree operative – formazione e sicurezza/salute – strettamente integrate tra di loro.

1) In particolare, nell'area della formazione, l'Ente promuove, organizza e/o attua attività di orientamento e formazione, di cui al comma 2 dell'art. 4, che saranno rivolte di massima a:

- a) giovani in obbligo di istruzione;
- b) giovani inoccupati o disoccupati da avviare o reinserire al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori comunitari ed extracomunitari;
- c) giovani neo diplomati e neo laureati;
- d) giovani assunti contratti di apprendistato;



- e) lavoratori/lavoratrici somministrati;
- f) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- g) lavoratori/lavoratrici in mobilità;
- h) lavoratori/lavoratrici in disoccupazione;
- i) lavoratori/lavoratrici in CIG;
- j) datori di lavoro;
- k) professionisti di settore.

Inoltre l'Ente promuove, organizza e/o attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare – in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori – tale formazione si rivolge prioritariamente a:

- a) lavoratori/lavoratrici che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di apprendistato;
- c) lavoratori/lavoratrici somministrati;
- d) tecnici, caposquadra, capocantiere e preposti;
- e) lavoratori/lavoratrici occupati;
- f) personale dell'Ente;
- g) soggetti interessati o comunque adibiti allo svolgimento delle specifiche funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - coordinatori in materia di sicurezza e salute;
 - responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - addetti alla gestione dell'emergenza;
 - datori di lavoro.

Inoltre, in via eccezionale e occasionale, l'Ente, con lo scopo di perseguire i fini statuari nell'ambito della formazione, può organizzare attività internazionale riferiti a:

- progetti di mobilità per studenti;
- progetti di mobilità per personale e professionisti coinvolti nella formazione professionale;
- partenariati strategici;
- alleanze della conoscenza;
- alleanze delle abilità settoriali.

2) Nell'area della sicurezza, di cui al comma 3 dell'art. 4, l'Ente:

- a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:



- allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
 - all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
 - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
- b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- c) esamina e studia i problemi inerenti la prevenzione, l'igiene e le condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, anche sulla base delle segnalazioni che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
- d) esercita, con le procedure di cui al successivo articolo 6, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
- e) sviluppa ogni attività di ricerca utile per la prevenzione, l'igiene del lavoro e il miglioramento dei luoghi di lavoro, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.
- f) svolge i compiti di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
- g) organizza anche attività formative specifiche a favore di RLS e RLST.

L'Ente provvede all'istituzione e conservazione di una "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, e rilascia una certificazione dell'avvenuta formazione.

L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi Paritetici nazionali di coordinamento, e delle loro eventuali articolazioni regionali.

L'attività dell'Ente è rivolta a imprese e lavoratori iscritti e associati all'Ente, di cui all'art. 2. Gli eventuali corrispettivi specifici non potranno superare i costi di diretta imputazione.

In via non prevalente, l'attività dell'Ente può essere rivolta, verso corrispettivo, anche a soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente.

Per l'eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente, l'Ente ha la facoltà di tenere apposita contabilità separata.

L'Ente, in tutte le materie di competenza, potrà essere editore di uno specifico notiziario periodico o di pubblicazioni da distribuire alle imprese e ai lavoratori.

L'Ente potrà acquisire immobili, partecipare alla costituzione di società di qualsiasi tipo, acquisire partecipazioni in società, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione degli scopi dell'Ente.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature with the number '39' on the right.

ART. 6 – INTERVENTO SUI LUOGHI DI LAVORO

Per le attività di cui al punto 2) lettera d) dell'articolo 5, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento degli interventi sui luoghi di lavoro compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente e tenuto conto dei parametri minimi tali da garantire l'operatività degli Enti paritetici determinati dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale.

Il tecnico incaricato della visita nei luoghi di lavoro, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli ai titolari o legali rappresentanti dell'impresa e ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicando i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore.

Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Sulle relazioni dei tecnici sono informati, tramite il Direttore, il Comitato di Presidenza, al quale compete di valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché alla apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione agli organi competenti.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese dalle loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero loro impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

ART. 7 – SEDE E DURATA

L'Ente ha sede in via Stadio 11/A a Sedico.

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

ART. 8 – RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.


TITOLO II – ENTRATE USCITE E PATRIMONIO

ART. 9 – ENTRATE

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi per la formazione e la sicurezza stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori territoriali;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;

2/3



40

- e) contributi e finanziamenti di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
- f) entrate da convenzioni con Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici;
- g) eventuali corrispettivi di prestazioni di servizi;
- h) proventi derivanti da eventuali partecipazioni in società ed enti, interessi e proventi finanziari derivanti dall'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente.

ART. 10 – USCITE

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di risorse finanziarie dell'Ente deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e Vice Presidente.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento, le relative operazioni di banca, nonché la gestione e l'impiego delle risorse finanziarie devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 11 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) un fondo di dotazione iniziale in deposito monetario di importo pari a € 10500,00 (diecimilacinquecento/00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
- b) un fondo patrimoniale iniziale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l'ente, in deposito monetario pari a € 4500,00 (quattromilacinquecento/00), che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare;
- c) altre poste di netto e riserve iniziali, di importo pari a € 1000,00 (mille/00) che potranno essere utilizzate per copertura di perdite di esercizio o destinate a formare speciali riserve.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per incrementare i predetti fondi e riserve e/o per costituire nuove riserve, secondo le modalità da determinarsi dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In relazione alle finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Inoltre, è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.



Handwritten signatures of the President and Vice President, including a signature with the number 41 and the name 'Fulco'.

TITOLO III – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE

ART. 12 – ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio Generale
- il Collegio sindacale

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da n. 8 componenti , nominati rispettivamente in rappresentanza delle imprese datori di lavoro e dei lavoratori:

- n. 2 dall'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (ANCE BELLUNO) di cui all'art.1;
- n. 2 dalle Organizzazioni Artigiane della provincia di Belluno di cui all'art. 1;
- n. 4 dalle Organizzazioni dei Lavoratori - FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL - territoriali di cui all'art. 1.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

È data però facoltà alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

Nelle singole riunioni del consiglio ciascun Membro, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire da altra persona da lui designata con delega scritta.

c) gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto indicato all'art.15 lettera d).

d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '4/3' and 'Kuba'.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- d1) predisporre il bilancio consuntivo, con una relazione sulla gestione, e la proposta sul risultato di esercizio, nonché il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- d2) definire il piano generale delle attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione;
- d3) gestire l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente di cui all'art. 9 per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
- d4) costituire Commissioni ai sensi del successivo art. 16, comma 4, cui demandare lo studio preliminare e la valutazione di ogni questione che il Consiglio stesso ritiene rilevante ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente Statuto e richiederne l'elaborazione di proposte;
- d5) curare ogni adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
- d6) stabilire, su proposta del Direttore, l'organigramma e l'organico del personale, l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Ente;
- d7) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali, compresi gli incarichi a docenti, tecnici e consulenti;
- d8) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali; transigere o compromettere in arbitri o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti, recederne, appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili; costituire società, acquisire e alienare partecipazioni, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione degli scopi dell'Ente. Le relative deliberazioni saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- d9) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- d10) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, può decidere di sottoporre alle decisioni del Consiglio Generale alcuni argomenti.

e) Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre e ogniqualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che via posta, anche mediante fax o posta elettronica.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore.

f) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

ART. 14 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE - COMITATO DI PRESIDENZA

Presidente

Uno fra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalle associazioni territoriali datoriali di cui all'art. 1 assume, su designazione dell'Associazione di appartenenza, la funzione di Presidente; ad un rappresentante degli Industriali seguirà uno degli Artigiani.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

In caso di necessità, assenza o impedimento, il Presidente può delegare per iscritto parte delle sue funzioni ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle associazioni datoriali.-

Vicepresidente

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori territoriali di cui all'art. 1 assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.

Spetta al Vicepresidente di:


- a) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di necessità, assenza o impedimento, il Vicepresidente può delegare per iscritto parte delle sue funzioni, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori territoriali di cui all'art. 1.

Comitato di Presidenza

Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Presidente, come già specificato nel presente articolo, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:



The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. There are approximately 10-12 distinct signatures, some appearing to be initials or full names, representing the members of the Board of Directors and the Board of Presidents mentioned in the text above.

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore di cui al successivo art. 19;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di docenti, tecnici e consulenti;
- e) sovrintendere al lavoro delle commissioni di cui al successivo art. 16;
- f) svolgere tutti i compiti di ordinaria amministrazione

Gli atti di gestione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, delle risorse finanziarie dell'Ente sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 13 del presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – CONSIGLIO GENERALE

a) Composizione

Il Consiglio Generale è composto da n. 12 componenti, nominati rispettivamente in rappresentanza delle imprese datori di lavoro e dei lavoratori:

- n. 3 dall'Associazione Costruttori Edili ed Affini territoriale (ANCE BELLUNO) di cui all'art.1;
- n. 3 dalle Organizzazioni Artigiane della provincia di Belluno di cui all'art. 1;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei Lavoratori - FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL - territoriali di cui all'art. 1.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio Generale dura in carica due anni.

I membri del Consiglio Generale possono essere riconfermati.

È data però facoltà alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

Nelle singole riunioni del consiglio ciascun Membro, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire da altra persona da lui designata con delega scritta.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto indicato al presente articolo lettera d).

d) Attribuzioni del Consiglio Generale


Spetta al Consiglio Generale:

- d1) approvare il bilancio consuntivo dell'Ente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite;







d2) decidere in merito al risultato di esercizio;

d3) approvare i regolamenti;

d4) approvare le modifiche statutarie;

d5) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del suo patrimonio;

d6) decidere sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione abbia sottoposto alla decisione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale potrà deliberare di corrispondere ai suoi membri, o a quelli che costituiscono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Presidenza o le Commissioni di cui all'art. 16, rimborsi spesa solo dietro giustificativi a piè di lista.

e) Convocazioni

La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che via posta, anche mediante fax o posta elettronica.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa di norma il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

f) Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Generale e sottoscritto dal Presidente.

ART. 16 – COMMISSIONI

Per il perseguimento degli scopi e dei fini di cui all'art. 4, all'interno del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite, nel rispetto di criteri di pariteticità, una Commissione Formazione e Orientamento e una Commissione Sicurezza e Salute.

Le suddette Commissioni valutano i risultati dei progetti e delle iniziative che, in ordine al raggiungimento dei fini statutarie, gli competono negli ambiti di cui al citato art. 4.

Le Commissioni elaborano e propongono al Consiglio di Amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione ne terrà conto ai fini della definizione del piano generale delle attività dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno, nel rispetto di criteri di pariteticità, apposite Commissioni cui demandare lo studio preliminare e la valutazione di ogni questione che il Consiglio stesso ritiene rilevante ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente Statuto e richiederne l'elaborazione di proposte.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and several smaller ones below.

I componenti delle Commissioni sono scelti dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, tra i Consiglieri in carica.

Il Comitato di Presidenza sovrintende al lavoro delle Commissioni.

Alle sedute delle Commissioni partecipa il Direttore.

ART. 17 – COLLEGIO SINDACALE

a) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle Associazioni datoriali territoriali di cui all'art. 1, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali di cui all'art. 1, in accordo tra loro, ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

Il presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori legali e all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Belluno

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

Il Collegio Sindacale ha i doveri di cui agli artt. 2403, comma 1, 2404, 2405, 2407 e 2409 del codice civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono riferire subito al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale o un revisore unico o una società di revisione esercitano inoltre la revisione legale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.39/2010 nel caso in cui essa non sia affidata ad una società di revisione. In particolare, in questo caso, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni novanta giorni ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

The image shows a collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains five distinct signatures, and the bottom row contains six signatures, including one that appears to be a name followed by a number '47'.

TITOLO IV – PERSONALE

ART. 18 – DIRETTORE

Il Direttore, scelto all'infuori del Consiglio di Amministrazione, è individuato esclusivamente sulla base di criteri ispirati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Comitato di Presidenza, è responsabile del buon funzionamento dell'Ente, e svolge inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. In Particolare:

- a) valuta l'organizzazione degli uffici e l'organico dell'Ente, e riferisce al Comitato di Presidenza;
- b) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza;
- d) compila, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi;
- e) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- g) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il FORMEDIL, la CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali;
- h) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – PERSONALE DELL'ENTE

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione riferita esclusivamente a criteri di professionalità.


Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme ai contratti collettivi di lavoro vigenti e alle normative di legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V – ESERCIZIO, BILANCI E RISULTATI DI GESTIONE

ART. 20 – ESERCIZIO E BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.



Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio Generale, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio Generale il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella compilazione del bilancio consuntivo e del piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1.

Il bilancio consuntivo ed il piano previsionale delle entrate e delle uscite devono essere redatti evidenziando le attività formative e quelle di prevenzione e sicurezza, di cui va tenuta contabilità separata.

Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto economico e finanziario e dalla situazione patrimoniale.

Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, accompagnati dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e da quella del Collegio Sindacale ed eventualmente da quella della società di certificazione, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, nonché agli organismi di coordinamento nazionali di cui all'art. 3.

Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 22 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente è disposta dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, il Consiglio Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.


Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento dell'Ente, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, come sarà indicato dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 23– MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto è deferita all'esame del Consiglio Generale.

A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and length, representing the members of the Council.

In caso di mancato accordo, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

A handwritten signature consisting of two main parts: a stylized 'H' or 'M' shape at the top and a series of horizontal, overlapping strokes below it.A handwritten signature that is a single, continuous, looping stroke.A handwritten signature with a small, curved mark at the top, followed by a vertical stroke with a crossbar, and a large, circular loop at the bottom.A handwritten signature that is a large, circular loop with a diagonal stroke crossing through it from the top right to the bottom left.A handwritten signature that is a large, circular loop with a diagonal stroke crossing through it from the top left to the bottom right.A handwritten signature consisting of a small 'L' shape, a circular loop, and the word 'Kubert' written in a cursive style.